Regione Piemonte Provincia del V.C.O.

Comune di Baceno

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche di Attuazione

NTA_CA_2_23_bcn_vco

ottobre 2023

Elaborazione

Dott. Stefano Roletti

Dott.ssa Francesca Gazzani

Baltea S Site

via Carlo Alberto, 28
10090 San Giorgio Canavese
(Torino) - IT

tel. +39 347 2631589
envia@libero.it

Organizzazione del documento

1 CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 4
1.1 Premessa 4
1.2 Zone omogenee 7
1.3 Zone particolari 8
1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto 8
1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee 10
1.4 Limiti acustici 11
1.4.1 Limiti di Zona 11
1.4.2 Limiti delle infrastrutture di trasporto stradali 13
1.4.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore 15
2 CAPO II – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 16
3 CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 17
Appendice A 18
Glossario 18
Appendice B 19
Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale 19

1 CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Premessa

Il Comune di Baceno ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997* "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, ai sensi dell'art 5, comma 3, della *Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".*

L'elaborazione del *Piano di Classificazione Acustica* è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento *"Criteri per la classificazione acustica del territorio"*, allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"* ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della *L.R. 52/2000*, nella *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 15 dicembre 2017, n°56-6162* "*Modificazione della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico""* e nella *Legge Regionale n° 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"* del 26 gennaio 2009 e s.m.i.

La *Classificazione Acustica* ricomprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

Il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Baceno è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva (*R_CA_2_23_bcn_vco*);
- Norme Tecniche di Attuazione (il presente documento) (*NTA_CA_2_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Sud (scala 1 : 10.000) (Tavola 1.a) (*T_CA_34_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Centro – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 1.b.1) (*T_CA_35_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Centro – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 1.b.2) (*T_CA_36_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Nord – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 1.c.1) (*T_CA_37_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Nord – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 1.c.2) (*T_CA_38_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Baceno (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.d) (*T_CA_39_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Goglio – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e.1) (*T_CA_40_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Goglio – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e.2) (*T_CA_41_23_bcn_vco*);

- Fase II - Planimetria Alpe Devero – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.f.1) (*T_CA_42_23_bcn_vco*);
- Fase II - Planimetria Alpe Devero – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.f.2) (*T_CA_43_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Sud (scala 1 : 10.000) (Tavola 2.a) (*T_CA_44_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Centro – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 2.b.1) (*T_CA_45_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Centro – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 2.b.2) (*T_CA_46_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Nord – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 2.c.1) (*T_CA_47_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Nord – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 2.c.2) (*T_CA_48_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Baceno (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.d) (*T_CA_49_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Goglio – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e.1) (*T_CA_50_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Goglio – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e.2) (*T_CA_51_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Alpe Devero – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.f.1) (*T_CA_52_23_bcn_vco*);
- Fase III - Planimetria Alpe Devero – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.f.2) (*T_CA_53_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Sud (scala 1 : 10.000) (Tavola 3.a) (*T_CA_54_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Centro – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 3.b.1) (*T_CA_55_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Centro – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 3.b.2) (*T_CA_56_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Nord – Periodo estivo (scala 1 : 10.000) (Tavola 3.c.1) (*T_CA_57_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Nord – Periodo invernale (scala 1 : 10.000) (Tavola 3.c.2) (*T_CA_58_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Baceno (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.d) (*T_CA_59_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Goglio – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e.1) (*T_CA_60_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Goglio – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e.2) (*T_CA_61_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Alpe Devero – Periodo estivo (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.f.1) (*T_CA_62_23_bcn_vco*);
- Fase IV - Planimetria Alpe Devero – Periodo invernale (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.f.2) (*T_CA_63_23_bcn_vco*);
- Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud (scala 1 : 10.000) (Tavola 4a) (*T_CA_64_23_bcn_vco*);
- Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro (scala 1 : 10.000) (Tavola 4b) (*T_CA_65_23_bcn_vco*);
- Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord (scala 1 : 10.000) (Tavola 4c) (*T_CA_66_23_bcn_vco*);

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, al *Regolamento Acustico Comunale*, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a

frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

1.2 Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

CLASSE I: Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1.3 Zone particolari

1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla Tabella 4 del punto 1.4.1 del presente documento non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio di Baceno. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 del punto 1.4.1. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella 4 del punto 1.4.1, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art.6, comma 3 del *D.P.C.M. 14/11/1997*).

1.3.1.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali

Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradali sono individuate all’art. 3, del *D.P.R. “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, n. 142* del 30 marzo 2004*.*

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	**SOTTOTIPI ACUSTICI** (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	**AMPIEZZA FASCIA** [m]
A Autostrada		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
B Extraurbana principale		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
C Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)
		50 (fascia B)
D Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100
E Urbana di quartiere		30
F Locale		30

Tabella 1 – Fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	**SOTTOTIPI ACUSTICI** (secondo *D.M. 6/11/01*)	**AMPIEZZA FASCIA** [m]
A Autostrada		250
B Extraurbana principale		250
C Extraurbana secondaria	C1	250
	C2	150
D Urbana di scorrimento		100
E Urbana di quartiere		30
F Locale		30

Tabella 2 – Fasce di pertinenza acustica delle strade di nuova realizzazione

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000* il *Piano di Classificazione Acustica* individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto. Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportati nell'*Appendice A* della Relazione descrittiva del *Piano di Classificazione Acustica.*

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto dal *Regolamento Acustico Comunale*.

1.4 Limiti acustici

1.4.1 Limiti di Zona

In applicazione del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della *Legge Quadro 447/95* (modificato dal *Decreto Legislativo 42/2017*):

a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
    - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
    - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
c. valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art.9 della *Legge Quadro 447/95 "Ordinanze contingibili e urgenti*";
d. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
e. valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3 - Valori Limite Assoluti di Emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4 - Valori Limite Assoluti di Immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITÀ (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 5 - Valori Limite Assoluti di Qualità

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della *Legge Quadro 447/95*, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera a) della *Legge Quadro 447/95*, con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 7 della *Legge Quadro 447/95* assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

1.4.2 Limiti delle infrastrutture di trasporto stradali

In applicazione di quanto stabilito dal *D.P.R. 142/2004* all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti, del loro ampliamento in sede, delle loro varianti, delle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione sono definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione del rumore.

TIPO DI STRADA	**SOTTOTIPO ACUSTICO**	**VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))**			
		Scuole, ospedali, case di cura e riposo*		**Altri ricettori**	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
B		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
C	Ca	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
	Cb	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
D	Da	50	40	70	60
	Db	50	40	65	55
E		50	40	60	50
F		50	40	60	50

**per le scuole vale solo il diurno*

Tabella 6 - Valori Limite Assoluti di Immissione per le infrastrutture di trasporto stradali esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPO ACUSTICO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))			
		Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	65	55
B		50	40	65	55
C	C1	50	40	65	55
	C2	50	40	65	55
D		50	40	65	55
E		50	40	60	50
F		50	40	60	50

**per le scuole vale solo il diurno*

Tabella 7 - Valori Limite Assoluti di Immissione per le infrastrutture di trasporto stradali di nuova realizzazione

Qualora i valori di cui alle Tabelle 6 e 7 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori indicati alla Tabella 4 del punto 1.4.1 delle presenti Norme non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

1.4.3 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal *D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente punto 1.3 ("Zone particolari").

2 CAPO II – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il *Piano di Classificazione Acustica* è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della *L.R. 52/2000*) e della approvazione di S.U.E.; le modifiche e le revisioni della *Classificazione Acustica* vengono adottate con la stessa procedura individuata per la prima approvazione (art.7, comma 6 della *L.R. 52/2000*).

3 CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

Appendice A
Glossario

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m^2 e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Aree (o insediamenti) di afferenza: elementi di riferimento nella determinazione della classe acustica per quelle aree contigue per le quali non vi sia in atto un uso del territorio o una destinazione d'uso che determini una classe acustica specifica.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Fascia "Cuscinetto*"*: parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Matrice: area di grandi dimensioni e a destinazione unitaria dell'uso del suolo dal punto di vista del P.R.G.I.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Riduzione critica: operazione di riclassificazione, che si può presentare nell'attuazione della Fase III o della Fase IV, in seguito alla quale la classe acustica definita in Fase II viene ridotta di una o più unità.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della *L. 447/95*.

Appendice B
Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Roletti Stefano Fisico Iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta (*n. 2314 Sez. A - Settore Fisica*) Tecnico Competente in Acustica Ambientale Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (*n. 4885*)